



Tribunale di Mantova
- Sezione Seconda civile -

Il Tribunale di Mantova,

riunito in Camera di Consiglio e composto da:

IL CASO.it

dott. Susanna Mantovani	Presidente
dott. Laura De Simone	Giudice est.
dott. Marco Benatti	Giudice

nel procedimento n.4/2012 promosso con ricorso ex art.160 L.F.
depositato il 9.3.2012 dalla società M. Leandro & C. S.n.c. ha
pronunciato il seguente

DECRETO

considerato che con ricorso depositato il 9.3.2012 (poi integrato l'11.4.2012) M. Leandro, F. Lorenza, M. Giacomo e M. Lorenzo, in qualità in soci ed amministratori della società M. Leandro & C. S.n.c., con sede in R. (MN), via O. n.196, hanno proposto domanda di ammissione dell'indicata società alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni a terzi e messa a disposizione dei creditori di beni dei soci;

valutato che sussistono i presupposti e le condizioni di cui all'art.160 L.F., ed in particolare rilevato che la società si trova in stato di

insolvenza, come emerge dai dati dalla stessa esposti nella situazione patrimoniale-economica e finanziaria al 30.1.2012;

ritenuta la documentazione depositata, in conformità alla previsione dell'art.161 L.F., completa e regolare;

rilevato che la relazione ex art.161 l.f. come integrata l'11.4.2012, redatta dal rag. Marco C., professionista in possesso dei requisiti di legge, che attesta la veridicità dei dati esposti dalla società e la fattibilità del piano, appare sufficientemente coerente e motivata;

osservato che la proposta prevede per i creditori assistiti da diritti di prelazione il pagamento al 100% entro il 31.12.2014, con la sola esclusione del creditore ipotecario Banca Popolare di Bergamo, al quale sarà attribuito il valore del cespite mentre per il rimanente credito, non più garantito, è previsto l'inserimento in apposita classe;

rilevato che per i creditori chirografari la proposta prevede la suddivisione in classi, e quindi il Tribunale è chiamato a pronunciarsi, a mente dell'art.163 I co. L.F., con riguardo alla correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi;

tenuto conto in particolare che è prevista la suddivisione dei creditori concorsuali in tre classi con previsione di trattamenti identici:

Classe 1 – Banche chirografarie, con soddisfazione nella percentuale prevista del 16,37852%, entro il 30.6.2015,

Classe 2 –Banca ipotecaria incapiante, con soddisfazione per la parte di credito chirografaria nella percentuale prevista del 16,37852 %, entro il 30.6.2015,

Classe 3 – Fornitori, con soddisfazione nella percentuale prevista del 16,37852 %, entro il 30.6.2015,

considerato che la differenziazione prospettata tra le varie classi può trovare ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti alla medesima classe, per cui può ritenersi

accertato che sono stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle diverse classi, secondo la previsione dell'art.160 lett.c) L.F.;

rilevato che il Collegio valuta possibile un classamento dei creditori disgiunto dall'offerta di trattamenti diversificati tra le varie classi, ricollegandosi in principalit  la suddivisione dei creditori in classi ai diversi interessi di cui essi sono portatori, non potendosi interpretare come congiunte le previsioni della lett.c) e d) dell'art. 160 l.f., alla luce dell'ampia libert  di scelta lasciata dal legislatore al proponente il concordato nell'individuazione delle forme e modalit  di soddisfacimento dei crediti;

osservato che, come sopra anticipato, la proposta prevede, ai sensi del II comma dell'art.160 l.f., che nella classe 2) sia inserita la quota di credito declassata a chirografo del creditore ipotecario Banca Popolare di Bergamo S.p.A. non soddisfatto integralmente, e per questo credito quindi la previsione di soddisfo   in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della sua collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore attribuito al bene sui quali sussistono le cause di prelazione nella relazione del rag.Davide B. , professionista in possesso dei requisiti di legge;

valutato che il trattamento stabilito per le classi non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione;

osservato che questo Collegio ritiene che i crediti assistiti da cause legittime di prelazione per il quali   previsto il pagamento non immediato ma entro il 31.12.2014 debbano comunque essere qualificati come creditori soddisfatti integralmente, atteso che la dilazione prevista   compatibile con i tempi che anche la liquidazione fallimentare comporterebbe, e conseguentemente, per il disposto dell'art.177 l.f. , questi creditori non avranno diritto di voto se non rinunciano espressamente, in tutto o in parte, al diritto di prelazione,

visti gli artt.160 e 163 I co. L.F.,

dichiara

aperta la procedura di concordato preventivo della società M. Leandro & C. S.n.c. (C.F. *), con sede in R. (MN), via O. n.196, in persona degli amministratori M. Landro, F. Lorenza, M. Giacomo e M. Lorenzo;

nomina giudice delegato per la procedura di concordato la dott.ssa Laura De Simone;

nomina Commissario Giudiziale il dott.A. L. ;

determina in € 25.000,00 pari circa al 25% dell'importo per spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, la somma che entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente decreto, la società ricorrente dovrà versare su libretto bancario nominativo intestato alla procedura di concordato preventivo della M. Leandro & C. S.n.c. – Commissario Giudiziale dott. * , mediante deposito in Cancelleria del libretto medesimo, importo determinato tenuto conto del presumibile compenso del commissario giudiziale e del liquidatore e di ogni ulteriore onere di procedura;

fissa per l'adunanza dei creditori l'udienza del 24 maggio 2012 ore 12 presso lo studio del Giudice Delegato, assegnando termine sino al 7 maggio 2012 per la comunicazione ai creditori a cura del commissario giudiziale.

Manda alla Cancelleria per la pubblicità prescritta dall'art.166 L.F., esclusa la pubblicazione su giornali.

Manda al Commissario Giudiziale affinché notifichi, a norma degli artt.88 e 166 l.f., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

Indica come Banca depositaria dell'importo delle spese di procedura Banca Popolare di Vicenza, agenzia di Mantova.

Mantova, li 12 aprile 2012

Il Cancelliere

Il Presidente

dott.Susanna Mantovani

II CASO.it